

# CAPITOLATO SPECIALE

## POLIZZA INCENDIO

### Comune di Salassa

CONTRAENTE	COMUNE DI SALASSA CANAVESE
CF	03702990015
INDIRIZZO	Piazza Umberto 1°, 5 10080 – Salassa (TO)

CIG	ZF92A1EEAA
-----	------------

**EFFETTO:** ore 24.00 del 31/10/2019

**SCADENZA I RATA:** ore 24.00 del 31/12/2020

**SCADENZA:** ore 24.00 del 31/12/2022

### SITUAZIONE SINISTRI ULTIMI 5 ANNI

**03/02/2016 Atto Vandalico liquidato 200 €**

**02/07/2016 Fenomeno Elettrico liquidato 1.500 €**

**24/08/2018 Atto Vandalico liquidato 550 €**

**SEZIONE A  
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA – RISCHIO BASE DA ASSICURARE**

Amministrazione Comunale che nell'ambito, con le forme ed i modi delle disposizioni di legge, esercita tutte le attività, competenze e funzioni istituzionalmente previste, tanto per propria autonomia statutaria e potestà regolamentare, quanto per attribuzione, delega o trasferimento dello Stato o della Regione o della Provincia.

A titolo esemplificativo e non riduttivo si evidenzia (riportando dal Testo Unico n.° 267 del 18/08/2000 "Ordinamento degli Enti Pubblici") che:

- il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio Comunale, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe e di stato civile;
- il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.

Agli effetti della copertura assicurativa pertanto si dà e prende atto che il Comune:

**possiede e/o utilizza e/o custodisce**

1) beni immobili per destinazione, uso e natura, quali aree, terreni, strade, bacini, ponti, parcheggi, insediamenti, infrastrutture e fabbricati. Questi ultimi sono di normale costruzione e copertura, con relative pertinenze, dipendenze, tettoie, passaggi coperti e quanto altro inerente, senza limitazioni di titolo, destinazione o caratteristiche costruttive;

2) beni mobili, iscritti o meno a pubblici registri, inclusi impianti, macchine, macchinari, attrezzature, arredamento, mobilio e, più in generale, tutto ciò che, non rientrando nell'accezione di "bene mobile", costituisce dotazione e pertinenza del Comune, connesso ed occorrente al funzionamento del Comune medesimo ed alla prestazione, da parte di questi, dei servizi erogati. Tali beni possono trovarsi sia sottotetto a fabbricati che all'aperto, in aree di pertinenza o disponibilità del Comune;

3) beni immateriali quali software per sistemi di elaborazione dati e simili, marchi, stampi e modelli, più in generale tutto ciò che, pur non essendo legato alla materialità delle cose, rappresenti un valore;

**esercita**

attività di progettazione, concessione, produzione, erogazione, esecuzione, gestione, costruzione, manutenzione, organizzazione e sperimentazione di beni e servizi in genere, impianti, infrastrutture, tanto in economia che mediante affidamento a terzi. Il tutto impiegando le macchine, i macchinari, le attrezzature, le dotazioni, gli strumenti, l'arredamento, i materiali, i sistemi ed i ritrovati che l'evoluzione tecnica, culturale e scientifica, nonché gli usi e la tradizione consentono o consigliano di adottare, nessuno escluso né eccettuato;

**si avvale**

normalmente di prestazioni di lavoro subordinato. Secondo vigenza di disposizioni può anche ricorrere:

- al volontariato nelle sue varie forme;
- a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- alle prestazioni degli "addetti ai servizi socialmente utili";

a convenzioni con Amministrazioni Pubbliche e, ove ammesso, Privati, per l'utilizzazione di persone da esse dipendenti o della cui opera essi si avvalgono legittimamente.

## CAPITOLATO D'ONERI ASSICURAZIONE

### INCENDIO ED ALTRI EVENTI

#### DEFINIZIONI DI POLIZZA

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

**Arredamento:** mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti;

**Attrezzature:** mobilio ed arredamento – impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. – impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione – serbatoi metallici e tubazioni;

**Assicurato:** è il soggetto della prestazione assicurativa;

**Assicurazione:** è il contratto stipulato tra le Parti;

**Autocombustione:** combustione spontanea senza sviluppo di fiamma;

**Broker:** GREEN Srl Independent Insurance Broker con sede in Favria ( To ) ;

**Combustione:** reazione chimica accompagnata da produzione di calore e luce;

**Compagnia:** è la società di assicurazione;

**Contenuto:** è l'insieme di tutti i beni, non compresi nella voce "fabbricati", costituenti dotazione o pertinenza dell'Ente, occorrenti al funzionamento ed allo svolgimento delle attività dichiarate dall'Ente medesimo. Tali beni, normalmente posti sottotetto, possono trovarsi anche all'aperto in aree di pertinenza o nella disponibilità dell'Ente. Sono esclusi solamente i veicoli iscritti al P.R.A. ed i beni definiti alle voci "cose particolari" e "valori";

**Contraente:** è il soggetto che stipula il contratto;

**Cose:** sia gli oggetti ed i beni materiali che gli animali;

**Cose particolari:** archivi, dati d'archivio, supporti dati, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipate, rame per incisioni e simili;

**Danni:** morte, lesioni fisiche personali, danneggiamenti a cose;

**Esplosione:** fenomeno di carattere chimico, consistente nello sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione che si auto-propaga velocemente;

**Fabbricato:** l'intera costruzione edile con tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi e centraline elettriche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti, tunnel o simili, box, migliorie, affreschi, mosaici e dipinti murali, chiese e cappelle e qualsivoglia soluzione architettonica che abbia valore artistico o meno, le statue che non abbiano valore artistico, parquet, tappezzerie, moquette, che siano tutti di proprietà del Contraente o comunque detenuti o posseduti a qualsiasi titolo;

**Fissi ed infissi:** manufatti per chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie;

**Impianti semaforici e d'illuminazione:** qualsiasi tipo di impianto elettrico, in sede fissa per natura, atto all'illuminazione e/o apparecchiature per la disciplina del traffico e/o videocamere per il controllo della viabilità;

**Implosione:** repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;

**Incendio:** combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto-estendersi o propagarsi;

**Incombustibilità:** proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C. non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica;

**Indennizzo:** somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro all'Assicurato e/o Contraente;

**Macchinario:** macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, attrezzatura ed arredamento industriale dei depositi e delle dipendenze;

**Maremoto:** brusco sommovimento della crosta marina dovuto a causa endogena. Si considera un unico evento l'insieme delle scosse telluriche susseguitesi nell'arco di 72 ore dalla prima;

**Massimale:** importo che delimita il massimo risarcimento cui è impegnata la Compagnia;

**Partita:** raggruppamento di cose che sono complessivamente assicurate con un'unica somma;

**Periodo d'assicurazione:** ogni periodo di dodici mesi o frazione d'anno nel corso della durata della polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza;

**Polizza:** documento che prova l'assicurazione;

**Premio:** somma dovuta dal Contraente quale corrispettivo dell'assicurazione prestata;

**Rischio:** la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne;

**Scoperto:** percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato. E' stabilito nel contratto, con impegno dell'Assicurato e/o Contraente di non assicurarlo con altre Compagnie;

**Scoppio:** fenomeno fisico caratterizzato dal repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, senza che vi sia reazione chimica, non dovuta ad esplosione;

**Serramento:** manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione dei fabbricati;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione;

**Solai:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature;

**Terremoto:** brusco sommovimento della crosta terrestre dovuto a causa endogena. Si considera un unico evento l'insieme delle scosse telluriche susseguitesi nell'arco di 72 ore dalla prima;

**Terrorismo:** per "attentati, terrorismo, sabotaggio" si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di ingenerare paura nella popolazione;

**Tetto:** il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti, catene);

**Valore artistico:** particolare valutazione attribuita e riconosciuta (per effetto di stima, perizia, expertise, notorietà intrinseca) ad un bene mobile od immobile di pregio ed importanza artistica, storica, culturale. Agli effetti assicurativi il valore artistico è convenzionalmente assegnato ai beni che, singolarmente, o per aggregazione (nel caso di raccolte e collezioni), siano apprezzati oltre € 25.000,00 (venticinquemila/00);

**Valori:** denaro, titoli di credito in genere, francobolli, marche da bollo, carte bollate e, più in generale, ogni carta rappresentante un valore. Sono parificati ai valori anche i beni mobili e, nell'ambito dei beni immobili, le statue e gli affreschi aventi "valore artistico".

## **SEZIONE B – CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE**

### **Art. 01 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione, in base agli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

### **Art. 02 – Effetto, scadenza, durata e rescindibilità annuale**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente il presente contratto decorre dalle ore 24,00 del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro il 90° (novantesimo) giorno dalla scadenza delle rate e/o appendici.

Il presente contratto s'intende automaticamente disdettato alla sua naturale scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle Parti. Tuttavia qualora alla scadenza naturale l'Amministrazione Contraente, intenda proseguire il rapporto contrattuale, potrà manifestarlo con comunicazione scritta da inviarsi alla Compagnia entro il 30° (trentesimo) giorno precedente la scadenza stabilita.

Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque in facoltà delle Parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale.

### **Art. 03 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto mediante appendice sottoscritta dalle Parti.

### **Art. 04 – Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Il Contraente deve comunicare al Broker, che provvederà alle dovute comunicazioni alla Compagnia come disposto dall'art. 05, l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota

proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

#### **Art. 05 – Clausola Broker, forma delle comunicazioni**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto a GREEN Srl, e di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker stesso. Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente al Broker, che provvederà al versamento alla Compagnia. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche in base ai termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, fermo restando l'obbligo del Broker al pronto inoltro della comunicazione stessa.

Il Contraente s'impegna a comunicare agli Assicuratori l'eventuale revoca del mandato.

Il pagamento del premio effettuato in buona fede dal Broker o dai suoi collaboratori si considererà come effettuato direttamente alla compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati ai sensi degli artt. 120 e 121 del D. Lgs. 209/2005 comma 2 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.

La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia Assicurativa aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici le quali riconosceranno al Broker sopraindicato commissioni pari a quelle riconosciute normalmente alla propria rete di vendita. Qualora l'offerta sia stata presentata per il tramite dell'Agenzia territorialmente competente questa riconoscerà al Broker provvigioni nella misura del 70% (settanta per cento) dell'aliquota provvigionale da essa normalmente percepita dalla Compagnia mandante, se non diversamente regolamentato. In ogni caso ciò non comporterà un costo aggiuntivo per l'Ente.

#### **Art. 06 – Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione al Broker di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione, in base all'art. 1898 del Codice Civile

#### **Art. 07 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 08 – Cessazione del rischio**

In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie (art. 1896 del Codice Civile) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata. La Compagnia rimborserà al Contraente, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 09 – Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

#### **Art. 10 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 (trenta) giorni e la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

#### **Art. 11 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 12 – Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

#### **Art. 13 – Rinvio alle norme di legge**

Per l'interpretazione della presente polizza e per tutto quanto non espressamente previsto dalle

condizioni in essa contenute o ad essa aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti Contraenti, si dovrà fare riferimento alle leggi della Repubblica Italiana.

## **SEZIONE C – ASSICURAZIONE INCENDIO**

### **Art. 14 – Identificazione dell'assicurazione**

La Compagnia si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti provocati alle cose assicurate da incendio, fulmine, scoppi, esplosioni (anche causati da ordigno esplosivo) ed implosioni in genere qualunque sia la causa che ha determinato il fatto.

L'assicurazione è prestata con le delimitazioni e precisazioni che seguono.

### **Art. 15 – Delimitazione dell'assicurazione**

Fermo restando il principio contrattuale secondo il quale ciò che non viene espressamente escluso e/o delimitato rientra nell'operatività della garanzia, le Parti si danno reciprocamente atto che sono sempre esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- guerra, atti di guerra, invasione militare, guerre civili, ribellione, rivoluzione;
- radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, impiego di armi nucleari;
- dolo del Legale Rappresentante.

Sono altresì esclusi, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi i danni:

- da smarrimento o furto delle cose assicurate a seguito degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- dovuti ad usura, corrosione o difetti di materiale.

### **Art. 16 – Variazione di valore, regolazione del premio**

La Compagnia si impegna a ritenere in garanzia i beni acquisiti e/o modificati nel corso dell'annualità assicurativa, senza l'obbligo della comunicazione da parte del Contraente, con regolazione a fine anno sulla base delle variazioni di valore e dei giorni di garanzia prestata.

Quanto precede nei limiti del 20% (venti per cento) delle somme assicurate. Ogni acquisizione e/o modifica che ecceda tali limiti dovrà formare oggetto di apposita pattuizione alle condizioni normative e di premio vigenti, salvo il caso dell'aggravamento di rischio per il quale le Parti determineranno nuove specifiche condizioni di assicurazione.

Il premio della presente polizza è convenuto sulla base delle specifiche dichiarazioni del Contraente dattiloscritte nel testo di polizza. Il premio viene anticipato in via provvisoria secondo i conteggi esposti in polizza, ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata contrattuale secondo le variazioni intervenute nel medesimo periodo.

A tale scopo il Contraente deve fornire alla Compagnia, entro i 90 (novanta) giorni successivi la scadenza del periodo assicurativo o del contratto, tutti i dati necessari, e cioè deve indicare i mutamenti di rischio intervenuti ed il loro ammontare. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere saldate entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati occorrenti ed il pagamento del conguaglio dovuto alla Compagnia, questa deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto e garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento del conguaglio, e l'assicurazione rimane sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio nei termini sopra citati, la Compagnia è obbligata per le richieste di risarcimento presentate nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione in maniera proporzionale al mancato incasso. La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

## **SEZIONE D – ASSICURAZIONE ALTRI EVENTI**

### **Art. 17 – Identificazione dell'assicurazione**

La Compagnia si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti diversi da quelli assicurati nella precedente sezione C, provocati alle cose assicurate dagli "altri eventi" indicati nei successivi articoli. L'assicurazione è prestata con le delimitazioni e precisazioni che seguono.

#### **Art. 18 – Delimitazione dell'assicurazione**

Sono le stesse previste dall'art. 15 della precedente sezione C, oltre a quelle specifiche di ogni "altro evento" garantito.

#### **Art. 19 – Parificazione danni da incendio**

Si conviene tra le Parti di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedirne od arrestarne la propagazione, anche quelli procurati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo comprovato d'impedire o d'arrestare l'evento dannoso, sia esso incendio o uno qualsiasi degli altri eventi previsti dalla presente sezione.

#### **Art. 20 – Danni consequenziali**

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di sviluppo di gas, fumi, vapori, di mancata od anormale produzione e distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, di mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, di colaggio o fuoriuscita di fluidi, purché tali eventi siano dovuti alle cause garantite nelle sezioni C e D della presente polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nelle vicinanze.

Inoltre la Compagnia risponde dei danni causati alle cose assicurate qualora, in conseguenza di eventi previsti dalle garanzie di polizza, una successione di avvenimenti provochino danni e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati.

#### **Art. 21 – Fumo**

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

#### **Art. 22 – Urto veicoli stradali**

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate e/o di pertinenza dell'Ente in conseguenza di urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato.

#### **Art. 23 – Bang sonico**

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate a seguito di onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto supersonico.

#### **Art. 24 – Furto fissi ed infissi**

La Compagnia risponde del furto di fissi, ovunque posti, ed infissi di proprietà e/o uso del Contraente.

#### **Art. 25 – Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00 (cinquantamila/00).

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta d'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

#### **Art. 26 – Eventi atmosferici**

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, forza del vento e cose da esso trasportate, compreso il bagnamento direttamente causato dalla violenza di detti eventi.

La garanzia è prestata con franchigia fissa di € 500,00 (cinquecento/00) per sinistro ed un massimo risarcimento pari al 70% (settanta per cento) della somma assicurata.

#### **Art. 27 – Eventi socio-politici**

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, sabotaggi, saccheggi, atti vandalici e dolosi in genere. Sono esclusi i danni verificatisi nel caso di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, nonché il furto, la rapina, lo smarrimento o ammanchi di qualsiasi genere.

La garanzia è prestata con franchigia fissa di € 500,00 (cinquecento/00) per sinistro ed un massimo risarcimento pari al 70% (settanta per cento) della somma assicurata.

#### **Art. 28 – Atti di terrorismo**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati e/o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Per atto di terrorismo s'intende un atto compiuto, anche con l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza, anche psicologica, da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto od in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di impaurire la popolazione od una sua parte. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 5.000,00 (cinquemila/00) per sinistro ed un massimo risarcimento pari al 50% (cinquanta per cento) della somma assicurata.

#### **Art. 29 – Fenomeno elettrico**

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Sono esclusi i danni da negligenze e difetti di manutenzione.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 100,00 (cento/00) per sinistro ed un massimo indennizzo per sinistro/anno di € 10.000,00 (diecimila/00).

#### **Art. 30 – Acqua condotta**

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di fuoriuscita di acqua condotta provocata da rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi. Sono esclusi i danni derivanti da umidità e stillicidio.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 (cento/00) per sinistro. Sono comprese le spese sostenute per ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, con franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 (cento/00) ed un massimo indennizzo di € 10.000,00 (diecimila/00) per sinistro/anno.

#### **Art. 31 – Acqua piovana**

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di acqua piovana, con esclusione dei danni dovuti ad acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti.

La garanzia è prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ed un massimo indennizzo di € 10.000,00 (diecimila/00) per sinistro/anno.

#### **Art. 32 – Trabocco ed occlusione di condutture**

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di trabocco degli impianti idrici, sanitari e termici del fabbricato, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato stesso.

La garanzia è prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

#### **Art. 33 – Rottura lastre**

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio, che siano integre e senza difetti, dovute a causa accidentale od a fatto proprio o di terzi. Sono escluse le rotture ai lucernari e quelle verificatesi in occasione di traslochi o di lavori di manutenzione.

La garanzia è prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 (cento/00) per sinistro, fino alla concorrenza di € 10.000,00 (diecimila/00) per sinistro/anno.

#### **Art. 34 – Neve, gelo, ghiaccio**

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- crollo totale o parziale di fabbricati sotto il peso della neve, nevischio, ghiaccio;
- caduta di oggetti e/o alberi dovuta a neve, nevischio, ghiaccio;
- infiltrazione all'interno dei fabbricati di neve, ghiaccio, acqua penetrata attraverso rotture, fenditure o brecce in genere provocate dai fenomeni atmosferici sopra indicati;
- gelo che provochi la rottura di impianti idraulici e di riscaldamento, purché i fabbricati siano occupati o scaldati nelle 72 ore precedenti il sinistro oppure in tale periodo siano stati prosciugati e vuotati i suddetti impianti.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 500,00 (cinquecento/00) per sinistro ed un massimo indennizzo pari al 50% (cinquantaper cento) delle somme assicurate.

#### **Art. 35 – Alluvioni, inondazioni, allagamenti**

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate da inondazione, alluvione ed allagamenti.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 3.000,00 (tremila/00) ed un massimo indennizzo pari al 70% (cinquantaper cento) delle somme assicurate.

#### **Art. 36 – Terremoto**

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate da terremoto, intendendosi per tale un brusco sommovimento della crosta terrestre dovuto a causa endogena. Si considera un unico evento l'insieme delle scosse telluriche susseguitesi nell'arco delle 72 ore dalla prima.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 5.000,00 (cinquemila/00) ed un massimo indennizzo,

per singola ubicazione, pari al 75% (cinquantapercento) delle somme assicurate.

#### **Art. 37 – Maremoto [non operante]**

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate da maremoto, intendendosi per tale un brusco sommovimento della crosta marina dovuto a causa endogena. Si considera un unico evento l'insieme delle scosse telluriche susseguitesi nell'arco delle 72 ore dalla prima.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 5.000,00 (cinquemila/00) ed un massimo indennizzo pari al 50% (cinquantapercento) delle somme assicurate.

#### **Art. 38 – Perdita di pigioni**

La Compagnia rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la perdita delle pigioni che il Contraente non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

La presente estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza dell'importo liquidato con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per sinistro e per anno assicurativo.

#### **Art. 39 – Rimpiazzo combustibile**

La Compagnia rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese necessarie per il rimpiazzo del combustibile (nafta , gasolio , kerosene, ecc.) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei beni immobili.

La presente estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza dell'importo liquidato con il massimo di € 10.000,00 (diecimila/00) per sinistro e per anno assicurativo.

#### **Art. 40 – Ricorso terzi**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del massimale convenuto, di ogni somma che egli sia tenuto a risarcire, per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il mancato ritardato inizio, le interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole, produttive in genere e di servizi sono garantite fino alla concorrenza del 30% (trentapercento) del massimale convenuto.

Sono esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; costituiscono eccezione i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

#### **Art. 41 – Altre rotture accidentali**

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle opere assicurate a seguito di caduta accidentale delle stesse dal chiodo cui sono appese, per rottura del chiodo stesso, o da altri mezzi o strumenti adottati per consentirne l'esposizione al pubblico, per rottura o guasto dei medesimi. La garanzia opera anche quando la caduta delle opere assicurate avvenga per fatto involontario di terzi.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 500,00 (cinquecento/00) per sinistro.

#### **Art. 42 – Ricorso locatari**

La Compagnia nei casi di responsabilità del Contraente nella sua qualità di locatore dei fabbricati descritti in polizza, risponde nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti in polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato. L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### **Art. 43 – Rischio locativo**

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589, 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le C. G. A. e le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

#### **Art 44 – Merci in refrigerazione**

La Compagnia risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

1. qualsiasi evento garantito dalla presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti lo stesso.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente e/o l'Assicurato s'impegna in tal caso a darne avviso alla Compagnia con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto continuità non minore di 06 (sei) ore.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per sinistro e per anno assicurativo.

#### **Art. 45 - Parcheggio**

La Compagnia risponde dei danni subiti dai veicoli di terzi e dei dipendenti parcheggiati, al chiuso ed all'aperto, su area recintata gestita dall'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per sinistro e per anno assicurativo.

#### **Art. 46 – Deroga alla proporzionale**

Se, in caso di sinistro, venisse accertata, per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà la regola proporzionale purché la differenza tra valore stimato e la somma assicurata non superi il 20.00% (ventipercento) di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata si applicherà sull'eccedenza del predetto 20.00% (ventipercento).

#### **Art. 47 – Lee-way clause**

Premesso che si conviene tra le Parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli Enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli Enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli Enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente;
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di Enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in Sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo;
- d) a comprovare quanto sopra faranno elusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Compagnia accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o Assicurato.

La Compagnia, fermo restando che non si tratta di stima accettata (ex art. 1908 del Codice Civile) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile sempre che l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste all'art. 18 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30% (trentapercento) si applicherà il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% (trentapercento) non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (trentapercento) (lee-way), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Compagnia.

#### **Art. 48 – Compensazione tra partite**

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale od inferiore, per le quali, in base all'art 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;

- b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante;
- c) la compensazione può aver luogo solo tra partite riguardanti lo stesso rischio.

#### **Art. 49 – Fabbricati aventi valore storico-artistico**

Ad integrazione della somma assicurata per la partita *Fabbricati*, la Società presta la propria garanzia, fino alla concorrenza dell'importo di € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) per i maggiori costi che gli enti assicurati con particolare qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalle clausole *valore delle cose assicurate e determinazione del danno*.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, **A** spese e competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purché non ne derivi aggravio alla Compagnia. In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Soprintendenza dei Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove è collocato l'ente danneggiato, alla quale verrà dato formale incarico di perito comune.

- a) Fabbricati sottoposti alla tutela dei beni artistici: relativamente ai fabbricati sottoposti alla tutela dei beni artistici, si precisa che il premio è calcolato senza l'applicazione delle imposte governative ai sensi della Legge n.° 1089 del 08/08/1939 (Tutela delle cose di interesse artistico-storico);
- b) Spese di restauro: la società indennizza le spese ragionevolmente sostenute per il restauro delle cose assicurate danneggiate, detratte le sovvenzioni ottenute dal Contraente da Enti Pubblici o da Privati. In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa somma maggiore di € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00). Agli effetti della presente garanzia non è operante la regola proporzionale;
- c) Differenziale storico-artistico: relativamente ai fabbricati, la Società pagherà il costo, al netto delle sovvenzioni ottenute dal Contraente da Enti Pubblici o da Privati, per la riparazione, ricostruzione e/o sostituzione delle parti danneggiate effettuato utilizzando metodi e materiali moderni di una qualità simile a quella dei beni danneggiati, con il limite per sinistro e per anno assicurativo di € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00). In deroga all'art. 1907 del Codice Civile l'importo relativo alla presente garanzia non è soggetto all'applicazione della regola proporzionale.
- d) Enti esclusi dall'assicurazione:
  - 1. il valore del terreno;
  - 2. boschi, alberi (non negli spazi adiacenti il fabbricato), coltivazioni, animali in genere;
  - 3. merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
  - 4. aeromobili, natanti, automezzi di proprietà dell'Assicurato ed iscritti al P.R.A..

#### **Art. 50 – Buona fede**

La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Compagnia ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, previa trattativa tra le Parti con l'intervento del Broker.

#### **Art. 51 – Colpa grave**

La Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati con colpa grave dell'Assicurato, dolo e colpa grave dei dipendenti del Contraente, degli Amministratori dell'Ente nonché di tutti coloro che occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, perché legittimamente autorizzati dallo stesso Contraente.

#### **Art. 52 – Onorari dei periti, competenze dei professionisti e consulenti**

La Compagnia rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto della sezione F, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente in caso di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza dell'importo liquidato con il massimo di € 25.000,00 (venticinquemila/00) per sinistro.

#### **Art. 53 – Rinuncia alla rivalsa**

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo accertato con sentenza passata in giudicato, ad avvalersi del diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile per sinistri dei quali fossero ritenuti responsabili l'Assicurato, i dipendenti del Contraente, gli Amministratori dell'Ente nonché tutti coloro che, indipendentemente da qualsiasi rapporto col Contraente medesimo, occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, purché legittimamente autorizzati dallo stesso Contraente.

## **SEZIONE E – ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI**

### **Art. 54 – Identificazione dell'assicurazione**

La Compagnia, in dipendenza di sinistri che diano luogo ad indennizzo sulla base delle garanzie tutte previste nelle precedenti sezioni C e D, si obbliga a riconoscere all'Assicurato i danni indiretti specificati dagli articoli che seguono.

### **Art. 55 – Spese di demolizione e sgombero**

La Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro. La Compagnia risponde altresì delle spese resesi necessarie per la rimozione ed il ricollocamento dei beni garantiti a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Le predette garanzie si intendono prestate a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza del 15% (quindicipercento) del valore dell'indennizzo.

### **Art. 56 – Oneri di urbanizzazione**

La Compagnia risponde degli oneri verso qualsiasi Ente od Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati garantiti, sulla base delle disposizioni di legge vigenti al momento della ricostruzione. La garanzia è prestata fino a concorrenza della somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00) per sinistro.

### **Art. 57 – Indennità aggiuntiva**

La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione o la sospensione, totale o parziale, dell'attività inerente il rischio assicurato, si obbliga ad indennizzare nei limiti di seguito indicati, le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate. La garanzia opera sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo dell'indennizzo e riguardano:

- l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali o di particolari strutture per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività dovuti a scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, difficoltà di reperimento di beni e servizi imputabili ad eventi eccezionali quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra. Per periodo d'indennizzo si intende il tempo necessario per la riparazione ed il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, con una durata massima di tre mesi dal verificarsi del sinistro.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 100.000,00 (centomila/00) per sinistro.

## **SEZIONE F – GESTIONE DEI SINISTRI**

### **Art. 58 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) dichiarare per iscritto all'Autorità Giudiziaria o Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere inviata alla Compagnia;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione della Compagnia o del perito eventualmente da essa designato;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte;
- f) mettere a disposizione registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione, anche di natura fiscale, che possa essere richiesta dalla Compagnia e/o dai periti ai fini delle indagini e/o verifiche del caso.

### **Art. 59 – Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o

documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 60 – Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da Lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

#### **Art. 61 – Mandato dei periti**

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non comunicate alla Compagnia, nonché verificare se le Parti hanno adempiuto agli obblighi assunti in base all'art. 58;
3. verificare l'esistenza, alla qualità e la quantità delle cose assicurate, illese, distrutte o danneggiate, secondo i criteri tutti di polizza;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero, nonché tutte le altre spese che formano oggetto della prestazione assicurativa.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 60 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 62 – Determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, secondo i seguenti criteri:

- per i danni ai fabbricati si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate;
- c) le spese di demolizione e sgombero nonché ogni altra spesa che forma oggetto della prestazione assicurativa;
- d) il valore ricavabile dai residui delle parti di fabbricato contemplato nelle stime sub b) e c).

L'ammontare del danno si ottiene deducendo dall'importo delle stime sub a), b), c) l'importo della stima sub d).

- per i danni al contenuto, alle cose particolari ed alle opere aventi valore artistico si stima:

1. il valore che avevano al momento del sinistro le cose assicurate, illese o danneggiate, compresi gli oneri fiscali se dovuti all'erario, secondo i criteri previsti in polizza;
2. il valore delle cose illese in base alla stima sub 1.;
3. il valore ricavabile dalle cose danneggiate;
4. le spese di demolizione e sgombero nonché ogni altra spesa che forma oggetto della prestazione assicurativa.

L'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime sub 1., 4. l'importo delle stime sub 2., 3..

#### **Art. 63 – Pagamento e limite massimo d'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art 15 per quanto concerne il dolo. Salvo i casi previsti dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 64 – Comunicazione sullo stato dei sinistri da parte della Compagnia**

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato ed al Broker l'accesso all'Ispettorato sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via telefax.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Broker, con cadenza semestrale, una comunicazione scritta che riporti lo stato dei sinistri denunciati ed aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di avvenimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con relativo importo;
- sinistro aperto, in corso di verifica;
- sinistro aperto, con comunicazione dell'importo a riserva;
- sinistro chiuso, senza seguito.

**ELENCO INSEDIAMENTI COMUNE di SALASSA (TO)**

	<b>Denominazione</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Costo di ricostruzione €</b>	<b>Valore dei contenuti €</b>
1	Municipio Scuole elementari	Via Umberto I	3.000.000,00	250.000,00
2	Ex Municipio	Via Marconi	360.000,00	100.000,00
3	Sede Vigili del Fuoco*	Piazza Marconi	180.000,00	10.000,00
4	Ex asilo infantile*	Piazza Marconi	800.000,00	0,00
5	Scuola di musica*	Piazza Marconi	190.000,00	10.000,00
6	Ex mulino*	Piazza Marconi	2.000.000,00	100.000,00
7	Torre dei Ricetti°	Piazza Marconi	1.000.000,00	20.000,00
8	Chiesa dei Disciplinati °	Piazza Marconi	500.000,00	30.000,00
9	Chiesa di San Rocco °	Viale Rimembranza	500.000,00	30.000,00
10	Cimitero	Viale Rimembranza	850.000,00	10.000,00
11	Impianti sportivi*	Via Rivarotta	500.000,00	100.000,00
12	Aree giochi	Varie località	10.000,00	50.000,00
13	Bocciodromo*	Strada comunale Salassa	800.000,00	10.000,00

<b>TOTALE</b>	<b>10.690.000,00-</b>	<b>720.000,00</b>
---------------	-----------------------	-------------------

Legenda: \* locali dati, parzialmente e/o totalmente, in locazione e/o comodato d'uso;  
° fabbricato avente valore storico artistico.

**RIEPILOGO DELLE PARTITE/ SOMME ASSICURATE**

1	FABBRICATI	10.690.000,00
2	CONTENUTO: Merci/Macchinari/Attrezzature, Arredamento, ecc ecc	720.000,00
3	COSE PARTICOLARI	50.000,00
4	IMPIANTI ILLUMINAZIONE	100.000,00
5	VALORI	20.000,00
6	RICORSO TERZI	1.000.000,00
7	RICORSO LOCATARI	500.000,00
<b>TOTALI in cifre €</b>		<b>13.080.000,00</b>